

Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro

che costituisce attuazione di quello nazionale condiviso sottoscritto in data 14.3.2020 modificato il 25.4.2020, il 6 aprile 2021 - visto il d.l. 21.9.21 n. 127 - e il 30 giugno 2022

- Preso atto che il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo;
 - Condivisi i principi del Protocollo nazionale, prima quello del 19.3.2020, poi quello del 25.4.2020, poi quello del 6 aprile 2021 aggiornato tenendo conto dei vari provvedimenti adottati dal Governo, il DPCM 2 marzo 2021, nonché di quanto emanato dal Ministero della salute e da ultimo il d.l. 127/21 nello specifico all'art. 3 ed ancora quello del 30 giugno 2022;
 - Considerate le differenti opzioni previste dalla legge e dal Protocollo nazionale per far fronte alla diffusione del COVID-19
 - Valutata la necessità di integrare il Protocollo aziendale che, nel rispetto dei principi di quello nazionale, li adatti alla specificità aziendale;
 - Considerato che, secondo il Protocollo nazionale, le misure previste nello stesso possono essere integrate da altre equivalenti o più incisive secondo la peculiarità della propria organizzazione;
 - Tenuto conto degli esiti della previa consultazione del RLS avvenuta nella riunione del 14 marzo 2020 e delle successive consultazioni avvenute in data 29 aprile 2020, 12 aprile 2021, 4 ottobre 2021 e 4 luglio 2022.
- Ricordato che, a valle della elaborazione del presente protocollo, saranno monitorate le misure adottate e le implementazioni.

M.T. Manutenzione Meccanica Torneria Metalli s.r.l.

assume il presente **Protocollo aziendale di regolamentazione** quale attuazione del Protocollo nazionale adottato il 14 marzo 2020, il 24 aprile 2020, il 6 aprile 2021 e il 30 giugno 2022 tra le parti sociali alla presenza del Governo, contenente le linee guida condivise per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, nonché letto il decreto legge 21 settembre 2021 n. 127 che all'art. 3 ha stabilito l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato dal 15 ottobre 2021.

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del virus SARS-CoV-2/COVID-19 e premesso

- che il DPCM in data 2 marzo 2021 ha previsto misure restrittive nell'intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del virus SARS-CoV-2/COVID-19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano il massimo utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile o da remoto da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell'articolo 90 (Lavoro agile) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli 12 e 13 allegati al citato DPCM 2 marzo 2021 e il d.l. 127/2021;

- che in funzione del nuovo protocollo siglato dalle Parti sociali e dai Ministeri competenti il 30 giugno 2022, il datore di lavoro deve mettere a disposizione di tutti i lavoratori mascherine di tipo FFP2, informandoli sulla importanza e non più sull'obbligo di indossarla nei luoghi di lavoro.

- che esclusivamente nei casi indicati dal medico competente o dal RSPP, il datore di lavoro è tenuto a imporre ai lavoratori interessati l'utilizzo della mascherina FFP2 e a vigilare sull'osservanza di tale prescrizione. Al riguardo, verrà adottata un' adeguata protezione alle informazioni sottese alle indicazioni del medico competente o del RSPP in ordine all'utilizzo della mascherina, in modo da garantire la riservatezza e la dignità dei lavoratori interessati:

- che salvi i casi indicati dal medico competente o dal RSPP che, come anticipato, attengono a questioni di ordine tecnico/organizzativo, il datore di lavoro non può in via generalizzata imporre l'utilizzo della mascherina FFP2 nei luoghi di lavoro.

- che le attività professionali siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

- che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'importanza di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;

- che siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Rimane, altresì, opportuno:

- garantire il massimo utilizzo da parte delle imprese, di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, nonché per quelle non sospese;

- raccomandare, in particolare per le attività produttive, che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;

- raccomandare, fermo restando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, che anche negli spazi condivisi venga segnalata l'importanza dei dispositivi di protezione delle vie aeree, fatta salva l'adozione di ulteriori strumenti di protezione individuale, già previsti, indipendentemente dalla situazione emergenziale;

- favorire, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Si stabilisce che

le imprese adottino il presente Protocollo condiviso di regolamentazione, all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

1. Informazione

M.T. s.r.l. deve restare un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione, i comportamenti del personale e dei terzi devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità alle disposizioni del presente Protocollo.

L'informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per questo motivo M.T. s.r.l. porta a conoscenza dei propri dipendenti e dei terzi (clienti, fornitori ecc) l'importanza dell'uso della mascherina e della distanza interpersonale.

L'informativa avrà adeguati contenuti e la seguente articolazione:

- il consiglio di rimanere al proprio domicilio e di non entrare in azienda in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;

- M.T. fornisce una informativa adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

- l'importanza dell'uso della mascherina e del mantenimento della distanza interpersonale.

M.T. s.r.l. colloca, nei luoghi maggiormente frequentati, informative che ricordino comportamenti, cautele, condotte in linea con il principio del distanziamento interpersonale e della raccomandazione dell'uso della mascherina.

In particolare, le indicazioni comportamentali sono valorizzate nei reparti produttivi e nei luoghi comuni. Si raccomanda inoltre, l'uso del gel per la pulizia delle mani.

2. Modalità di ingresso e comportamento in azienda

La riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente e secondo le indicazioni del medico competente.

Al fine della prevenzione di ogni forma di affollamento e di situazioni a rischio di contagio, trovano applicazione i protocolli di settore per le attività produttive di cui all'Allegato IX al DPCM vigente tra cui:

Mobilità delle persone dentro i luoghi di lavoro: M.T. valutata l'organizzazione aziendale e produttiva, al fine di ridurre il flusso di spostamenti all'interno dei plessi produttivi e dispone quanto segue.

Tutti gli spazi comuni sono potenziali luoghi di contagio. M.T., identificati gli spazi comuni, adotta il seguente protocollo, volto ad evitare flussi o aggregazioni di persone:

Parcheggi: consiglio del mantenimento della distanza di almeno un metro, indossare la mascherina.

Mensa: si consiglia il mantenendo la distanza di sicurezza di almeno un metro, vengono mantenuti i divisori interpersonali e al termine della propria pausa il locale deve essere arieggiato lasciando aperte porte / finestre che verranno chiuse dal personale che accederà al turno successivo ove la temperatura non consenta di lasciare gli infissi aperti.

3. Modalità di accesso ai fornitori esterni

M.T. s.r.l. consiglia vivamente l'utilizzo della mascherina, il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, il lavaggio frequente delle mani e l' utilizzo del gel.

M.T. s.r.l. garantisce che i servizi igienici saranno sempre tenuti puliti.

Laddove per l'erogazione della fornitura, fosse necessario l'ingresso nei locali aziendali, si raccomanda l'uso delle mascherine, sia in fase di accesso, sia in relazione alle regole comportamentali sul lavoro.

M.T. garantisce la pulizia frequente dei mezzi di trasporto e la distanza interpersonale.

M.T., nella sua eventualità di azienda committente, metterà a disposizione le mascherine, il gel e raccomanderà la distanza interpersonale di almeno un metro.

4. Pulizia e sanificazione in azienda

La pulizia e la sanificazione sono azioni fondamentali che, insieme al distanziamento interpersonale, possono evitare la diffusione del virus.

L' azienda mantiene la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020.

Nel caso di presenza di una persona con Covid-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione.

M.T. dedica particolare attenzione alla pulizia dei locali comuni (mensa, bagni, spogliatoi erogatori automatici, etc...) e delle installazioni (porte, mancorrenti, finestre, ...), degli ambienti, delle postazioni di lavoro, dove maggiore è la frequenza ovvero la possibilità di contatto. E' necessario che tutto il personale si attenga alle norme di comportamento igienico sanitario per concorrere a mantenere la massima pulizia e salubrità di tali ambienti.

MT si impegna a garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.

L'azienda, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della salute, può organizzare, secondo le modalità ritenute più opportune, interventi particolari/periodici di pulizia.

Se le sedi di M.T. dovessero ricadere nelle aree geografiche a maggiore endemia o se fossero registrati in azienda casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, prevederà alla sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della citata circolare del Ministero della salute 5443 del 22 febbraio 2020

M.T. assicura che la sanificazione verrà effettuata, in ogni caso, nel rispetto della periodicità prevista dalle norme.

5. Precauzioni igieniche personali per tutte le mansioni

L'igiene personale eseguita correttamente è decisiva per la riduzione della diffusione del virus. E' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.

L'azienda mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti per le mani ed è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

I detergenti per le mani di cui sopra saranno accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

6. Dispositivi di protezione individuale per tutte le mansioni

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di regolamentazione è fondamentale.

Esclusivamente nei casi indicati dal medico competente o dal RSPP, il datore di lavoro è tenuto a imporre ai lavoratori interessati l'utilizzo della mascherina FFP2 e a vigilare sull'osservanza di tale prescrizione. Al riguardo, MT assicurerà adeguata protezione alle informazioni sottese alle indicazioni del medico competente o del RSPP in ordine all'utilizzo della mascherina, in modo da garantire la riservatezza e la dignità dei lavoratori interessati.

L'azienda mette a disposizione di chi ne fa richiesta mascherine FFP2.

Nella declinazione delle misure del presente Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro, sulla base del complesso dei rischi valutati a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno DPI idonei.

7. Gestione degli spazi comuni per tutte le mansioni

Gli spazi comuni sono potenziali fonti di contatto e diffusione del virus. Si ribadisce nuovamente la raccomandazione dell'uso delle mascherine, il distanziamento interpersonale e il lavaggio frequente /uso gel delle mani.

La pulizia degli ambienti/spazi comuni è normativamente prevista dal d.lgs. n. 81/2008 e si fa espresso rinvio a quanto già previsto in tema di pulizia e sanificazione al precedente punto 4.

8. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione

Gli spostamenti all'interno del sito aziendale verranno limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.

9. Gestione di una persona sintomatica in azienda

La vigilanza all'accesso in Azienda è fondamentale. Laddove, nel periodo di presenza in azienda, insorgano sintomi influenzali, l'Azienda dispone interventi immediati e coordinati, sulla base delle indicazioni del medico competente.

In particolare:

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5 °C) e sintomi di infezione respiratoria o similinfluenzali, la persona sintomatica deve avvisare il datore di lavoro o l'ufficio del personale ed essere isolata e dotata di mascherina FFP2.

Il lavoratore, al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato - ove già non lo fosse - di mascherina FFP2.

Chi collabora all'operazione dovrà essere munito di ogni idonea misura di prevenzione e protezione, a partire, ovviamente, dall'uso di una mascherina chirurgica o, meglio, di un vero e proprio DPI, e dal necessario distanziamento rispetto al sintomatico. L'isolamento dovrà essere disposto anche "per tutti gli altri presenti dai locali".

Verrà quindi avvertita la competente autorità sanitaria e il medico competente. Questo utilizzando anche i numeri a ciò dedicati. L'autorità sanitaria avrà cura di fornire le indicazioni per la gestione della situazione nell'immediato. La stessa fornirà anche le successive istruzioni e, soprattutto, chi si deve "prender carico" della persona che presenti i sintomi, che deve essere sottoposta a tampone.

L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19, anche con il coinvolgimento del MC.

Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.

10. Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS

Il Medico Competente dovrà contribuire:

La sorveglianza sanitaria deve proseguire, rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della salute (cd. decalogo).

La sorveglianza sanitaria rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. La sorveglianza sanitaria deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste, a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall'OMS, previa valutazione del medico competente che tiene conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento, in coerenza con la circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 e con la circolare interministeriale del 4 settembre 2020 e successive.

Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell'identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.

Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive, ai fini della tutela dei lavoratori fragili, nel rispetto della riservatezza.

Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.

Il medico competente collabora con l'Autorità sanitaria, in particolare per l'identificazione degli eventuali "contatti stretti" di un lavoratore riscontrato positivo al tampone COVID-19 al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.

La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza della normativa di riferimento. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall'articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

11. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione

Rimane costituito un comitato per l'applicazione e la verifica delle regole contenute nel presente Protocollo di regolamentazione con la partecipazione dal datore di lavoro, dalla RLS, dalla RSPP e dal medico competente che opera al fine di valutare l'applicazione e la verifica delle regole del presente protocollo.


Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per la finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locale e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID 19.

Cividate Camuno, 11 luglio 2022

Il datore di lavoro - Legale rappresentante


.....


RSPP


.....

RLS


.....

Il medico competente


.....